



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE

PEER REVIEWED JOURNAL

ISSN: 2036-2528

MARIA VITTORIA BRAMANTE

**Lessico della volontà nelle fonti letterarie
e documentarie. Repertorio breve**

Numero XIX – Anno 2026

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), P. Buongiorno (Univ. Macerata), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), R. Laurendi (Univ. Genova), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. Autònoma de Barcelona), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), A. Guasco (Univ. Telematica Giustino Fortunato), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), P. Pasquino (Univ. Cassino), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Redazione

Coordinatore: C. De Cristofaro (Univ. Salerno) – **Membri:** M. Amabile (Univ. Salerno), G. Balestra (Univ. Salento), M. Beghini (Univ. Roma Tre), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), D. Ceccarelli Morolli (P.I.O. – Univ. G. Marconi), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano), C. Iovacchini (Univ. Roma 'La Sapienza'), M. Melone (Univ. Roma 'La Sapienza'), A. Natale (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Teoria e Storia del Diritto Privato

ISSN: 2036-2528

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider: Aruba S.p.A., Via San Clemente n. 53, Ponte San Pietro (BG), P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Lessico della volontà nelle fonti letterarie e documentarie. Repertorio breve*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Lessico del volere nelle *leges* negoziali in Catone – 3. Lessico del volere nelle tavolette cerate da Ercolano – 4. Lessico del volere nelle epigrafi sepolcrali.

1. *Introduzione*

Nel terzo capitolo de *I Promessi Sposi* l'avvocato Azzecagarbugli, cui si era rivolto Renzo Tramaglino, affascina il giovane, scambiato per un 'bravo' venuto a cercare assistenza, con il proprio eloquio, raccontandogli di come un abile leguleio possa manipolare la legge a proprio piacimento e come i periodi contorti e il linguaggio ridondante possano occultare le macchinazioni giuridiche. Manzoni non si riferisce qui alla formulazione delle leggi, che pure devono essere chiare. Questo passaggio ci introduce, in generale, al tema del linguaggio utilizzato dagli operatori del diritto, tra tecnicismo, formulari e oratoria.

La necessità di isolare un vocabolario fisionomico, un lessico specialistico e formule tipiche è particolarmente avvertita *sub specie iuris privatorum* a proposito della volontà negoziale.

Nell'indagine storico-giuridica sul volere normativo utile appare il repertorio di lemmi ed espressioni che si trae dallo spoglio delle fonti, letterarie e documentarie. Ne presento una selezione.

* Il presente contributo è stato concepito nell'ambito del PRIN "Il Volere Normativo – *The Regulatory Will*" (CUP: D53D23007410006 – Codice Progetto: 2022R739JM).

2. *Lessico del volere nelle leges negoziali in Catone*

Nell'opera agronomica di Catone, il *Liber de agricultura*, sono proposti schemi negoziali, cui ricondurre la volontà contrattuale per il compimento di affari utili alla gestione della proprietà e forieri di guadagni. Gli studiosi hanno variamente dibattuto se il *liber* sia stato, a più riprese, composto da Catone¹ come si afferma argomentando dall'osservata disomogeneità della trattazione oppure sia il frutto di una sistemazione a posteriori² o se Catone abbia proposto il contenuto delle *leges* negoziali o, ancora, si sia limitato a riportare e/o rielaborare, nello stile lessicale e sintattico dell'opera, una giurisprudenza cautelare a lui nota o che, tra il II e il I secolo a.C., si stava attestando. Luigi Labruna ha ritenuto che Catone avrebbe avuto modo di utilizzare «brani di una raccolta di formule del II secolo a.C. [...] più probabile [...] quella di Manio Manilio», da cui avrebbe desunto «schemi contrattuali», che «possono valere senz'altro come fonte di cognizione del diritto di un'epoca repubblicana relativamente non molto tarda»³.

In Catone, che adopera il termine *lex* nel senso di 'disciplina vincolante che fa stato tra le parti', sono proposte 'regolamentazioni tipiche' nei seguenti *capita*: 16. *Calcem partiariorum locandam*; 136. *Politionem quo pacto dari oporteat*; 137. *Vineam redemptoriorum partiariorum ut des*; 144. *Lex oleae legendae*; 145. *Lex oleae faciundae*; 146. *Lex oleae pendentis*; 147. *Lex vini pendentis*; 148. *Lex vino in doliis*; 149. *Lex pabulo*; 150. *Fructum ovium qua lege veneat*.

Le ricorrenze lemmatiche conferenti al significato anzidetto di *lex contractus* e di *venire* sono le seguenti:

¹ J. HÖRLE, *Catos Hausbuch. Analyse seiner Schrift De agricultura*, Paderborn, 1829.

² F. LEO, *Geschichte der römischen Literatur*, I. *Die archaische Zeit*, Berlin, rist. 1958, 270 s.

³ L. LABRUNA, *Plauto, Manilio, Catone: fonti per lo studio dell'emptio consensuale?*, in *Labeo*, 14, 1968, 194-196, ora in ID., *Studi in onore di E. Volterra*, V, Milano, 1968, 23 s., e in ID., *Adminicula*, Napoli, 1955, 179 s.

- 1 CXLV: *Oleam faciundam hac lege oportet locare*
- 2 CXLVI: *Oleam pendentem hac lege venire oportet*
- 3 CXLVII: *Hac lege vinum pendens venire oportet*
- 4 CXLIX: *Qua lege pabulum hibernum venire oportet*
- 5 CL: *Fructum ovium hac lege venire oportet*
- 6 CXLIV: *Oleam legendam hoc modo locare oportet*
- 7 CXLIX: *hibernum venire oportet. Qua vendas fini dicitō*
- 8 IV: *vicinitas videbit, facilius tua vendas, opera facilius*
- 9 I: *qui in his agris praedia vendiderint eos pigeat vendidisse*
- 10 II: *paretur; quae supersint, uti veneant*
- 11 II: *quid reliquum siet, quid siet quod veneat*
- 12 CXLVI: *olea pendens in fundo Venafro venibit*
- 13 CXLIV: *custodem fecerit, aut cui olea venierit*
- 14 II: *familias, ubi ad villam venit, ubi larem familiarem salutavit*

Riporto le *leges* negoziali di Catone, con pedissequa traduzione.

16. *Calcem partiario locandam. Calcem partiario coquendam qui dant, ita datur. Perficit et coquit et ex fornace calcem eximit calcarius et ligna conficit ad fornacem; dominus lapidem, ligna ad fornacem, quod opus siet, praebet.*

16. Contratto di locazione della preparazione della calce a un fornaciaio compartecipe del lavoro. Quando si affida la cottura della calce a un fornaciaio compartecipe del lavoro, lo si faccia a queste condizioni: il fornaciaio prepara, cuoce e sforna la calce, e appresta la legna per la fornace; il proprietario, per parte sua, fornisce la pietra e la legna per la fornace nella misura necessaria ed occorrente.

136. *Politionem quo pacto dari oporteat. In agro Casinate et Venafro in loco bono parti octava corbi divicat, satis bono septima, tertio loco sexta; si granum modio dividet, parti quinta. In Venafro ager optimum nona parti corbi*

dividat. Si communiter pisunt, qua ex parte politori pars est, eam partem in pistrinum politor. Hordeum quinta modio, fabam quinta modio dividat.

136. A quali condizioni si debba affidare a un imprenditore lo spianamento del terreno. Nei territori di Cassino e di Venafrò, misurando il prodotto a canestri, si dia all'imprenditore che lavori in un terreno buono 1/8 del prodotto; in un terreno discreto, 1/7 e in un terreno inferiore 1/6; se si divide il grano a moggi, se ne dia 1/5; a Venafrò un terreno ottimo, renda all'imprenditore 1/9, misurando a canestri. Se si macina in comune, qualunque sia in proporzione la parte dell'imprenditore, questa parte provveda egli stesso al pagamento al mulino. L'orzo si dia in ragione di 1/5, se si divide a moggi; le fave se si misura a moggi in ragione sempre di 1/5.

137. *Vineam redemptori partiario ut des. Vineam curandam partiario. Bene curet fundum, arbustum, agrum frumentarium. Partiario faenum et pabulum, quod bubus satis siet, qui illic sient. Cetera omnia pro indiviso.*

137. Come affidare in cura un vigneto a un imprenditore compartecipe dei prodotti. Si affidi a queste condizioni l'affidamento della vigna a un imprenditore compartecipe dei prodotti. Curi bene il fondo, l'albereto e il terreno a grano; all'imprenditore compartecipe si diano fieno e foraggio sufficienti per i buoi presenti nel fondo. Tutto il resto sia in comune.

144. *Lex oleae legendae. 1. Oleam legendam hoc modo locare oportet: oleam cogito recte omnem arbitrato domini, aut quem custodem fecerit, aut cui olea venierit; oleam ne stringito neve verberato iniussu domini aut custodis; si adversus ea quis fecerit, quod ipse hoc die delegerit, pro eo nemo solvet neque debebitur. 2. Qui oleam legerint, omnes iuranto ad dominum aut ad custodem sese oleam non subripuisse neque quemquam suo dolo malo ea oleitate ex fundo L. Manli. Qui eorum non ita iuraverit, quod is legerit omne, pro eo*

argentum nemo dabit neque debebitur. Oleam cogi recte satis dato arbitrato L. Man(i)li. Scaelae ita uti datae erunt, ita reddito, nisi quae vetustate fractae erunt; si non erunt + reddet eaque viri boni arbitrato deducetur. 3. Si quid redemptoris opera domino damni datum erit, resolutio; id viri boni arbitrato deducetur. Legulos, quot opus erit, praebeto et s<tr>ictores; si non praebuerit, quanti conductum erit aut locatum erit, deducetur, tanto minus debebitur. De fundo ligna et oleam ne deportato; qui oleam legerit, qui deportarit, in singulas deportationes SS n(ummi) II deducuntur neque id debebitur. 4. Omnem oleam puram metietur modio oleario. Adsidios homines L praebeto; duas partes strictorum praebeto. Nequis concedat, quo olea legunda et faciunda carius locetur, extra quam si quem socium in praesentiarum dixerit; si quis adversum ea fecerit, si dominus aut custos volent, iurent omnes socii; si non ita iuraverint, pro ea olea legunda et faciunda nemo dabit neque debebitur ei qui non iuraverit. 5. Accessiones: in modios MCC accedit oleae salsae (modii) V, olei puri p(ondo) VIII; in tota ole<i>tate + SS V + aceti q(uadrantalia) V. Quod olea salsae non acceperint dum oleam legent, in modios singulos s(estertii) s(inguli) dabuntur.

144. Contratto per l'affidamento della lavorazione delle olive. 1. La raccolta delle olive va appaltata in questi termini: l'appaltatore raccolga onestamente tutte le olive secondo il volere del padrone o di colui che il padrone ha designato come custode o di colui al quale le olive sono state vendute; non colga le olive e scuota l'albero senza ordine del padrone o del sorvegliante; se qualcuno avrà agito diversamente per tutto ciò che avrà raccolto in giornata non verrà pagato, né avrà diritto ad alcunché. 2. Coloro che abbiano effettuato il raccolto, giurino, tutti, al padrone o al custode che né essi in prima persona né altri, con la loro complicità, hanno sottratto olive dalla proprietà di Lucio Manlio durante la raccolta; a quello dei raccoglitori che non presterà tale giuramento per tutto quanto avrà raccolto, nessuno provvederà a pagarlo e niente gli sarà dovuto. Dia garanzia secondo la volontà di Lucio Manlio che il raccolto delle olive verrà effettuato con correttezza ed onestà.

Restituisca le scale nelle stesse condizioni in cui le ha ricevute, con l'eccezione di quelle che si saranno rotte perché vecchie; se le scale non verranno restituite se ne dedurrà il valore dal compenso dovuto in misura equa sotto l'arbitrato di un uomo onesto. 3. Se per opera dell'appaltatore qualche danno verrà arrecato al padrone lo risarcisca: si opererà una trattenuta sul compenso sotto arbitrato di un uomo onesto. Fornisca *strictores* e *leguli* in numero adeguato alla necessità del raccolto; se non li fornirà, dall'ammontare del corrispettivo sarà detratta la spesa sopportata per la locazione della manodopera, o per un nuovo appalto del lavoro, e pertanto la somma corrispondente non sarà riconosciuta. Non porti via dalla proprietà né legname né olive; chi raccoglierà abusivamente le olive e chi ne sottrarrà, per ciascun fatto di asportazione e di sottrazione, incorrerà nella detrazione di due sesterzi dal corrispettivo del lavoro, che non gli saranno dovuti. 4. Si misurerà tutto il quantitativo di prodotto ripulito con il moggio da olive. Si devono procurare 50 uomini: 2/3 dei quali saranno coglitori. Che nessuno non lavori avendolo accettato e si ritiri dal suo compito, per andare a lavorare altrove, in un luogo dove si può guadagnare di più dalla raccolta e dalla lavorazione delle olive, a meno che non designi e dia subito un sostituto; se qualcuno farà diversamente, a richiesta del padrone o del custode tutti gli altri lavoratori di quello che si è ritirato giurino di restare; se non presteranno giuramento, si preveda che chi non avrà giurato, non verrà pagato, e niente gli sarà dovuto per la raccolta e la lavorazione delle olive. 5. Supplementi: per 1200 moggi raccolti, si daranno 5 moggi di olive salate e 9 libbre di olio puro; per tutta la raccolta 5 sesterzi e 5 quadrantali d'aceto (?); quanti non abbiano ricevuto la quantità spettante di olive salate, durante la raccolta avranno un sesterzio per ogni moio d'oliva.

145. *Lex oleae faciundae*. 1. *Oleam faciundam hac lege oportet locare: facito recte arbitrato domini aut custodis, qui id negotium curabit; si sex iugis vasis opus erit, facito; homines eos dato, qui placebunt <domino> aut custodi*

aut quis eam oleam emerit; trapeti<s> facito; si operarii cnducti erunt aut facienda locata erit, pro eo resolutio, aut deducetur. 2. Oleum ne tangito utendi causa neque furandi causa, nisi quod custos dederit aut dominus; si sumpsit, in singulas sumptiones SS. n(ummi) XL deducuntur neque debentur. Factores, qui oleum fecerint, omnes iuranto aut ad dominum aut ad custodem sese de fundo L. Man[ili]i neque alium quemquam suo dolo malo oleum neque oleam subripuisse. 3. Qui eorum ita non iuraverit, quae eius pars erit, omne deducetur neque debentur. Socium nequem habeto, nisi quem dominus iusserit aut custos. Si quid redemptoris opera domino damni datum erit, viri boni arbitrato deducetur. Si viride oleum opus siet, facito. Accedet oleum et sale suae usioni quod satis siet, vasarium vict(oriati) II.

145. Contratto per l'affidamento della lavorazione delle olive. 1. La lavorazione delle olive va appaltata sulla base di un contratto di questo tipo: l'appaltatore lavori onestamente secondo il volere del padrone o del preposto; se ci sarà bisogno di 6 attrezzature complete, proceda pure; fornisca i lavoranti, che siano graditi al padrone o al preposto o a colui che avrà comprato le olive; lavori con i suoi frantoio; se saranno stati ingaggiati operai o se sarà già stata affidata in appalto la lavorazione delle olive per questa parte del lavoro, paghi il dovuto al padrone oppure l'importo verrà direttamente detratto dalle sue spettanze. 2. Non tocchi l'olio prodotto né per usarlo né per sottrarlo, a meno che non gliene dia il preposto o il padrone; se ne prenderà, per ogni episodio di furto commesso, subirà una detrazione di 40 sesterzi dalla paga, che non gli saranno dovuti. I lavoranti che avranno prodotto l'olio giurino tutti al padrone o al preposto di non averlo sottratto e nemmeno olive dalla proprietà di Lucio Manlio né in prima persona né istigando complici. 3. A quello di loro che non presterà giuramento, non verrà corrisposta la paga del lavoro. L'appaltatore non abbia alcun socio, a meno che non lo richiedano e dispongano il padrone o il custode. Se per opera dell'appaltatore, sarà arrecato qualche danno al padrone, si procederà a trattenere il compenso, in seguito

all'arbitrato di un uomo onesto. Se c'è bisogno di olio verde, l'appaltatore lo prepari. Si aggiungeranno alla retribuzione olio e sale sufficienti per uso personale e due vittoriati per la manutenzione delle apparecchiature.

146. *Lex oleae pendentis*. 1. *Oleam pendentem hac lege venire oportet. Olea pendens in fundo Venafro venibit. Qui oleam emerit, amplius quam quanti emerit omnis pecuniae centesima accedet, praeconium praesens SS L et oleum, Romanici p(ondo) MD, viridis p(ondo) CC, oleae caducae (modii) L, strictivae (modii) X - modio oleario mensum dato - unguinis p(ondo) X. Ponderibus modiiisque domini dato + iri primae+ cotulas duas.* 2. *Dies argento: ex K(alendis) Nov(embri)s mensum X; oleae legendae faciendae quae locata est, et si emptor locarit, Idibus solvito. Recte haec dari fierique satisque dari domino aut cui iusserit promittito, satisque dato arbitrato domini; donicum solutum erit aut ita satis datum erit, quae in fundo inlata erunt, pigneri sunt; ne quid eorum de fundo deportato, si quid deportaverit, domini esto.* 3. *Vasa torcula, funes, scalas, trapetos, si quid et aliud datul erit, salva recte reddito, nisi quae vetustate fracta erunt; si non reddet, aequom solvito. Si emptor legulis et factoribus qui illic opus fecerint non solverat, cui dari oportebit, si dominus volet, solvat; emptor domino debeo et id satis dato proque ea re ita uti s(upra) s(cripti) e(st) item pignori sunt.*

146. Contratto per la vendita delle olive sulla pianta. 1. Le olive sulla pianta vanno vendute sulla base di un contratto di questo tipo: si procederà alla vendita di olive sulla pianta nella proprietà di Venafro; colui che acquisterà le olive verserà oltre al prezzo di acquisto anche l'1% dell'intera somma; il costo del presente bando che ammonta a 50 sesterzi e l'olio nella quantità di 1500 libbre di olio romano, 200 libbre di olio verde, 50 moggi di olive cadute a terra, 10 moggi di olive colte dall'albero - si effettui la misurazione con il moggio da olive - 10 libbre di grasso; misurando con i pesi e i moggi messi a disposizione dal padrone dia due cotuli(?). 2. Data del pagamento: 10 mesi a decorrere dalle *Kalendae* di novembre;

invece per quanto riguarda la raccolta e la lavorazione delle olive che siano state date in appalto e che il compratore abbia appaltato a sua volta, il pagamento si effettuerà alle Idi. Si impegni che il lavoro sia svolto correttamente e consegnato per tempo e a versare cauzione al padrone o al delegato del padrone; versi la cauzione secondo il volere del padrone; finché non sia stato effettuato il pagamento o non si sia versata la cauzione, così come si è detto, vengano tenuti come pegno gli utensili recati nella tenuta del padrone; di questi il compratore non ne porti fuori alcuno; quello che dovesse essere portato fuori divenga di proprietà del padrone. 3. Le attrezzature da torchio, le funi, le scale, i frantoi e qualunque altro utensile gli sarà stato fornito tutti integri onestamente li restituisca, con l'eccezione di quelli che si saranno rotti perché vecchi se non li renderà paghi l'equivalente in danaro. Se il compratore non verserà la paga ai raccoglitori e ai lavoranti che avranno prestato la propria opera, provveda il padrone, se crederà, a pagare chi ne avrà diritto; in tal caso il compratore sia debitore per pari importo nei confronti del padrone e versi una cauzione; per tale cauzione vengano considerati come pegno gli stessi oggetti di cui sopra si è scritto.

147. *Lex vini pendentis*. 1. *Hac lege vinum pendens venire oportet: vinaceos inlutos et faecem relinquo; locus vinis ad K(alendas) Octob(res) primas dabitur; si non ante ea exportaverit, dominus vino quid volet faciet*. 2. *Cetera lex, quae oleae pendenti*

147. Contratto di vendita del vino ancora sulla pianta. 1. Secondo il seguente contratto, conviene vendere il vino ancora sulla pianta: l'acquirente lasci le vinacce non lavate e la feccia; si darà una sistemazione al vino fino alle prossime *Kalendae* di Ottobre; se il vino non sarà portato via prima delle *Kalendae*, il *dominus* del *locus vinis* farà ciò che vorrà del prodotto. 2. Per gli altri

aspetti (se non convenuto), si applicherà (in quanto compatibile) la *lex oleae pendentis*.

148. *Lex vino in doliis*. 1. *Vinum in doliis hoc modo venire oportet. Vini in culleos singulos quadragenae et singulae urnae dabuntur. Quod neque aceat neque muceat, id dabitur. In triduo proxumo viri boni arbitrato degustato. Si non ita fecerit, vinum pro degustato erit. Quot dies per dominum mora fuerit, quo minus vinum degustet, totidem dies emptori procedent.* 2. *Vinum accipito ante K. Ian. primas. Si non ante acceperit, dominus vinum admetietur. Quod admensus erit, pro eo resolutio. Si emptor postularit, dominus ius iurandum dabit verum fecisse. Locus vinis ad K. Octobres primas dabitur. Si ante non deportaverit, dominus vino quid volet faciet. Cetera lex, quae oleae pendentis.*

148. Contratto di vendita del vino in giare. 1. Il vino in giare va venduto sulla base di un contratto di questo tipo: per ogni culleo di vino si daranno 40 urne più un'urna supplementare; si darà un vino che non sia acido e che non faccia muffa. Entro il terzo giorno, l'acquirente ne farà l'assaggio sotto l'arbitrato di un esperto onesto; se non lo farà, il vino sarà dato per assaggiato; nel caso di ritardo dell'assaggio per colpa del padrone, quanti saranno i giorni di ritardo altrettanti ne saranno concessi in proroga all'acquirente. 2. Ritiri il vino per misurarlo prima delle successive *Kalendae* di gennaio; se non lo ritirerà entro quella data, sarà il padrone a procedere alla misurazione; l'acquirente paghi per la quantità così misurata; se l'acquirente lo chiederà il padrone giurerà di aver agito correttamente. Verrà data temporanea sistemazione al vino fino alle successive calende di ottobre; se l'acquirente non l'avrà ritirato entro quella data, il padrone potrà disporre del vino a suo piacimento.

149. *Lex pabulo*. 1. *Qua lege pabulum hibernum venire oporteat. Qua vendas finis dicitur. Pabulum frui occipito ex Kalendis Septembribus; prato sicco decedat, ubi prius florere coeperit; prato inriguo, ubi super inferque vicinus*

permittet, tum decedito, vel diem certam utrique facito. Cetero pabulo Kalendis Martiis cedito. 2. Bubus domitis binis, cantherio uni, cum emptor pascet, domino pascere recipitur. Holeris, asparagis, lignis, aqua, itinere, actu domini usioni recipitur. Si quid emptor aut pastores aut pecus emptoris domino damni dederit, viri boni arbitrato resolvat. Si quid dominus aut familia aut pecus emptori damni dederit, viri boni arbitrato resolvetur; donicum pecuniam <solverit aut> satisfecerit aut deligarit, pecus et familia, quae illic erit, pigneri sunt. Si quid de iis rebus controversiae erit, Romae iudicium fiat.

149. Contratto per l'affitto di pascolo. 1. Con qual tipo di contratto si debba affittare il pascolo invernale. Fissa i confini della parte di fondo che dai in affitto; il fittavolo cominci a sfruttare il pascolo a partire dalle *Kalendae* di settembre; da un prato di tipo asciutto se ne vada quando il pero selvatico comincia a fiorire; da un prato di tipo irriguo, invece se ne vada non appena i confinanti a monte a valle comincino a deviare l'acqua; oppure in entrambi i casi si fissi una data precisa; qualunque altro tipo di pascolo, il fittavolo lo lasci libero alle *Kalendae* di marzo. 2. Nel periodo in cui il fittavolo disporrà del terreno è riservato al padrone il diritto di pascolo per una coppia di buoi e per un castrone; per ortaggi, asparagi, legname, acqua, diritto di transito, diritto di trasporto, è riservato a ciò che serve per uso proprio del padrone. Se il fittavolo o i suoi pastori o il suo bestiame arrecheranno qualche danno al padrone, si provvederà a risarcimento con l'arbitrato di un uomo onesto; se il padrone e i suoi schiavi o il suo bestiame arrecheranno qualche danno al fittavolo, si provvederà a risarcimento analogamente sotto l'arbitrato di un uomo onesto; sino a che il responsabile abbia versato l'importo dovuto o fornito cauzione o delegato qualcuno al pagamento, bestiame e schiavi che saranno nella tenuta padronale costituiscano pegno. Nel caso di controversia foro competente sia quello di Roma.

150. *Fructum ovium qua lege venire oportet. 1. Fructum ovium hac lege venire oportet. In singulas casei p(ondo) IS – dimidium aridum – lacte feriis quod mulserit dimidium et praeterea lactis urnam unam; hisce legibus, agnus diem et noctem qui vixerit in fructum; et Kal. Iun. emptor fructu decedat; si interkalatum erit, K. Mais. 2. Agnos XXX ne amplius promittat. Oves quae non pepererint binae pro singulis in fructu cedent. Ex quo die lanam et agnos vendat menses X ab coactore releget. Porcos serarios in oves denas singulos pascat. Conductor duos menses pastorem praebeat. Donec domino satisfecerit aut solverit, pignori esto.*

150. Condizioni di vendita dei prodotti delle pecore. 1 i prodotti degli ovini vanno venduti sulla base di un contratto di questo tipo: per ogni pecora una libbra e mezzo di formaggio secco, la metà della quantità di latte munto nei giorni di festa e anche un'urna di latte al giorno. Con questo tipo di contratto, un agnello che abbia vissuto un giorno e una notte sia contato tra i prodotti; l'affittuario perde il diritto sul prodotto alle *Kalendae* di giugno o nel caso di presenza di mese intercalare alle *Kalendae* di maggio. 2. L'affittuario si impegni a riservare per il padrone non più di 30 agnelli; le pecore che non avranno figliato varranno la metà nel conteggio del prodotto; il padrone venda lana e pecore fissando un termine di pagamento entro 10 mesi e affidi all'esattore il compito di riscuotere il dovuto. Per ogni 10 pecore, tenga un maialino da latte da allevare. L'acquirente fornisca un pastore per un periodo di due mesi; finché egli abbia fornito cauzione al padrone o abbia pagato, questo fungerà da pegno.

3. *Lessico del volere nelle tavolette cerate da Ercolano*

Dagli archivi privati di tavolette cerate provenienti da Ercolano antica e ritrovati in 8 ambienti dal 1931 al 1939⁴ risultano espressioni tecniche degli atti giuridici, processuali e negoziali, nel

⁴ G. CAMODECA, *Tabulae Herculanaenses. Edizione e commento*, I, Roma, 2017, 10 ss.

qual caso indicative della manifestazione di volontà proprie dello schema giuridico utilizzato dagli autori.

La redazione è in terza persona quando l'atto è manifestazione del potere decisorio o dichiarativo del pretore o del duoviro o quando si tratta di un atto processuale come le *interrogationes in iure* cui si risponde con una affermazione di contenuto, della cui veridicità, in punto di riferibilità soggettiva, ci si impegna, ovvero si inserisce nel contesto processuale, ma anche quando, trattandosi di contratti tra privati, per la tipologia negoziale solenne, come nel caso di compravendita, la redazione è in terza persona (*testatio*).

Più in generale, in tema di volontà si segnalano le liste di *signatores*, testimoni della conclusione del negozio e della redazione dell'atto che appongono il sigillo, impresso sulla cera ad asseverare quanto dedotto avvenuto alla propria presenza.

Dalle tavolette edite risulta il seguente prospetto, utile per un inquadramento preliminare delle ricorrenze nelle quali nonostante il tecnicismo lessicale emerge la volontà normativa:

I. Acquisto della *civitas Romana* mediante *anniculi causae probatio ex lege Aelia Sentia*. Il Dossier di L. *Venidius Ennychus* (TH² 89; TH² 5 + 99; TH² A2).

I documenti restituiscono la procedura per l'acquisto della *civitas Romana* e il ruolo del *decretum decurionum* cittadino non altrimenti noto dalle fonti letterarie: la redazione è in terza persona (*descriptum et recognitum*).

II. *Bonorum possessionis datio secundum tabulas* del pretore del 43 d.C. (TH² A3).

In tema di successione l'atto del magistrato è in terza persona (*praetor dedit*).

III. *Vadimonium Romam* del 64 (TH² 6).

Il *vadimonium* giudiziale, imposto dal magistrato, tendeva ad assicurare la ricomparizione del convenuto, qualora la fase *in iure* non si fosse potuta esaurire in una sola udienza oppure qualora la causa dovesse essere rinviata davanti al pretore in caso di incompetenza del magistrato municipale; mentre il *vadimonium* stragiudiziale, anteriore cioè alla *in ius vocatio*, di cui veniva ad evitare gli inconvenienti di citazione immediata (cd. *vadimonio* di citazione o volontario), col quale il convenuto si impegnava, previo accordo con la controparte, a comparire in un giorno, luogo ed ora determinati per dare inizio al processo: la redazione è in terza persona.

La formula è in terza persona: *V(adimonium) f(actum)* seguito dal nome al dativo del convenuto, *vadimonium ei faciendum, id est ut promittat se certo die* (Gai IV 184).

IV. *Datio tutoris* da parte dei magistrati municipali (*TH² D13 e TH² 88 + 58*).

L'atto del duoviro di nomina del tutore del soggetto vulnerabile è in terza persona. La formula è *Ilvir tutorem dedit*.

V. *Datio cognitoris* (*TH² D05*).

Il *dominus litis* indicava e costituiva un soggetto *cognitor* nei confronti della controparte, con *certa verba*, noti da Gai IV 838. La formula è in terza persona e al passato: *dedit*, trattandosi di una *testatio*, che serviva a documentare l'atto formale della pronuncia di *quasi sollemnia verba*, con cui il *dominus litis* esprimeva il suo *iussum* in modo che *merito domini loco habetur*.

VI. *Sententia iudicis* del 47 (*TH² 85; TH² A4; TH² A5*).

Il documento restituisce nella sua interezza la prima *sententia iudicis* che sia nota dalla prassi giuridica romano-italica, con clausola *Fomula tralaticia ABSOLVIT* per di più perfettamente databile all'11 aprile 47.

La redazione è in terza persona: *coram palam utrisque praesentibus iudicavit et [...] formula tralaticia absolvit.*

VII. *Interrogatio* in tema di esecuzione della sentenza arbitrale (TH² 77 + 78 + 80 + 53 + 92).

Il documento conserva il formulario della *interrogatio* in tema di esecuzione di una *sententia* arbitrale contenente il quesito in terza persona: (*Titius*) *interrogavit eum haberetne [...] ex sententia [...]* e la risposta in prima persona, a contenuto volitivo: *ego recepi [...]*, vale a dire io, sottoscritto, dichiaro di aver ricevuto.

VIII. *Emptiones et venditiones* di schiavi (TH² 59-62 e TH² A6).

La compravendita è dedotta in una *testatio* e redatta in terza persona ad opera di uno scriba professionista. La formula, attestata con qualche variante, è: *venditor emisse mancipioque accepisse se dixit rem emptam aut hominem de aliquo llibripende [...] et hanc rem hunc hominem sanum furtis noxisque solutum esse praestari et, si quis eam rem aut eum hominem partemve quam eius evicerit, quo minus venditorem heredemve eius habere uti frui possidere recte liceat, simplam pecuniam recte dari, haec, ita uti adsolet, recte praestari stipulatus est venditor spopondit emptor.*

IX. *Mutuum cum stipulatione* (TH² A7).

Il documento, datato tra il 14 e il 30 novembre del 40/41, è redatto in prima persona dal debitore mutuatario che si impegna a restituire il debito. La volontà di contrarre e di concludere il negozio di credito è dedotta tecnicamente in un formulario standardizzato: *ego scripsi me accepisse mutuos et debere ei [...] tot HS [...] et eosque HS [...] qui supra scripti sunt probos recte dari stipulatus est mutuo dans spopondi ego mutuo accipiens.*

X. Ricognizioni di debito (TH² 42).

Il riconoscimento dell'esistenza e dell'ammontare del debito è una dichiarazione di volontà e scienza del debitore il quale

riconosce di essere tenuto all'adempimento della prestazione, di restituzione della somma prestata. La formula, attestata con variante, è: *scripsi me habere (ab aliquo) numerata (et mutua) accepta tot HS quae supra scripti sunt stipulatus est [...] sponondit [...]*.

XI. Quietanza di pagamento o *apocha* (TH² 52 + 90,5 + ined. del 19/7/69 e TH² A10).

La ricevuta di pagamento a fronte del pagamento a rate o integrale del debito è redatta in prima persona dal creditore. La formula è: *scripsi me accepisse ab aliquo in solutum ex debito de denaris tot*.

XII. Dichiarazione negoziale nell'interesse e su mandato di un analfabeta? (TH² 45).

Il *chirographum* è di incerto contenuto. Il formulario ricostruito è: *scripsi rogatu et mandatu eius coram ipso, quod is negaret se litteras scire* (Cfr. TPSulp 46, 78, 98, 82).

XIII. *Nomina arcaria* (TH² 70 + 71 e TH² 74, TH² A8; TH² A9).

In tema di *nomina transcripticia* fra le *obligationes litteris contractae* Gaio afferma che si chiamano *nomina arcaria* le registrazioni di credito che *non aliter valent quam si numerata sit pecunia* nei quali, cioè, l'*expensum* era il risultato di una effettiva *numeratio pecuniae*, che avesse come corrispondente un altrettanto effettivo *acceptum*; in questi casi l'obbligazione di restituire sorgeva dalla *numeratio* stessa, non dalla sua registrazione nelle *tabulae* del creditore. I *nomina arcaria* non creavano alcuna obbligazione, ma servivano solo a provarne l'esistenza (*nullam facere obligationem sed obligationis factae testimonium praebere*).

La formula è in terza persona: *Tabellae creditoris [...] expensos tot [...] accipienti [...] petiit et numeratos accepit ipse domi ex arca*.

XIV. Vendita del *fructus fundi* (TH² D12).

La vendita della *res nec mancipi* avveniva mediante *traditio*. Il formulario è in prima persona: *HS ∞CC∞ k(alendis) [...] primis ob fructum fundi Cadiani venditum probos recte dari stipulatus est [...] spondit [...]*.

XV. Divisione di società agricola e regolamento dell'*instrumentum* del *fundus Blandianus* (TH² 4).

Il documento contiene un accordo di scioglimento dell'impresa agricola e di divisione consensuale delle dotazioni. La formula è in prima persona: *descripsi me repromisisse (socio) ex fundo Blandiano fructus omnes suae partis percipere perfrui evehi exportari et vinis stabulum in idus Aug. Primas et signa salva praestari et res et mancipia et pecora sua omnia inde evehere exportare educere auctionari uti liceat [...] Ea omnia, q(uae) s(upra) s(cripta) s(unt), fieri praestari stipulatus est [...] spondi [...]*.

4. *Lessico del volere nelle epigrafi sepolcrali*

L'indagine epigrafica del lessico del 'volere' e del 'non volere' ha restituito un campione amplissimo di risultati. Consideriamo tra gli altri testimoni omogenei le iscrizioni sepolcrali.

Il censimento consente di evidenziare plurimi elementi, alcuni indefettibili, come il rango del fondatore il sepolcro o del beneficiario, la provenienza, cittadina o periferica, lo *status civitatis* delle *personae* iscritte, i rapporti tra loro intercorrenti, ma anche l'epoca, quando è possibile datare il supporto, più spesso su base paleografica.

Il formulario della volontà del dedicante è tendenzialmente standardizzato, e non lascia dubbi interpretativi sul significato proprio della determinazione volitiva espressa.

Il formulario concerne:

-il *donare*: *donationis causa*, *donatione*, *d.d.* per *d(atum) d(onatione)* o *d(ono) d(edit)*, come risulta da CIL XIV 166; CIL XIV 692; CIL XIV 698.

-l'emere e il vendere: *emit, comparavit, comparaverunt, empto, comparato*, come risulta da CIL XIV 644; CIL XIV 523 = ILS 8299.

-il *ius habere* e *possidere*: *introitum exitum omnem / que rem possidere quod mihi / concessum est a T(ito) Flavio Rufino / in parte dimidia intransibus / parte sinistriore*, come risulta da CIL XIV 1636 = ILS 7926.

-il *legare*: *ius possidendi testamento suo legavit*, come risulta da GESTRIN 2007 n. 167⁵.

-il *mancipare*: *mancipationes donationis causa, per mancipio dare o mancipio accipere nummo uno*.

-il *cedere* la sepoltura e il sepolcro e con estrema puntualità si definiva l'oggetto (*monumentum, olla, columbaria et ollae, locus, fundus, ariarum, sepulchrum, cubiculum hypogeum, pavementum monumenti, sarcophagum, arca et sarcophaga, locus cubiculi, locus sive area et cripta, monumentum cum area, sepulchrum, aedicula, memoria, pars dimidia sepulchri aut monumenti, pars monumenti, porticus cum aediculis et cubiculum, area, area cum triclinio, adcombitorium cum condibitum, domus aeterna, aedicula cum columbaris, monumentum cum horto et tabulo et meritoris*): *cessit*, come risulta da CIL XIV 1473 = ILS 8116.

-i relativi diritti: *comparavit, cui ius monumenti huius concessum est a filiis et heredibus* come in CIL XIV 1452 = ILS 8298; [...] *usum fructumque [e]/dedit concessit libertis libertabusque suis quive ab // posterisque eorum manumissi manumissaeve sunt*[f]; *ne qui ex is usum fructumve portioni[s]/suae vendidisse aut alienasse aut alio concessisse / velit donec ad unum unamve usus fructus / perveniat*, come in AE. 1993, 418 (sec. I/II), rr. 4-10.

-il divieto di disporre: *ne donatione facere; ex hoc monumento veto donare; ne donationis causa mancipare; si quis voluerit locum hoc monumentum donare; neque his, quibus reliqui vendere donandi in eo ius habere liceat*. Un esempio è in CIL XIV 1644.

⁵ TR. GESTRIN, in *Le iscrizioni sepolcrali latine nell'Isola Sacra, Acta Instituti Romani Finlandiae*, 30, sotto la direzione di A. Helttula, Roma, 2007, n. 167.

-l'accesso al sepolcro stesso, e dunque l'*iter*, l'*aditus*, e l'*ambitus* o le determinazioni per i riti: *sacrorum causa facere*, e *funeris sacrificio faciundi causa*, come risulta da CIL XIV 4865.

Sono attestate determinazioni – anche per assicurare la commemorazione futura⁶ – riguardo agli *heredes* e agli *alii extranei* o agli ingrati, ammessi o esclusi⁷ allo *ius sepulchri*; preghiere, intimazioni e minacce dal tono imperativo⁸.

In tema di immutabilità del sepolcro, di sentimento religioso e di pietà verso i defunti, per esprimere la volontà di preservare la

⁶ EDR 73435. *Iunia D(ecimi) f(ilia) Libertas / hortorum et aedificiorum et tabernarum Hila[r]/onianorum Iunianorum, ita uti macerie sua propria / clausi sunt, quae iuris eius in his sunt usum fructumque[ē]/dedit concessit libertis libertabusque suis quive ab [i]s[is]/posterisque eorum manumissi manumissaeve sun[t] / eruntve et ne qui ex is usum fructumve portionis / suae vendidisse aut alienasse autali concessisse / velit, donec ad unum unamve usus fructus / perveniat, et si nemo ex familia superaverit / tunc eos hortos cum aedifici(ō)s et tabernis / ita uti macerie clusi sunt finibus suis / proprietatis iurisque esse volo / colonorum coloniae rei publicae Ostiensium[m] / ex quorum reditu ab re pu(b)lica Ostensium / inpend i (l) volo in orationem sepulchri / et sacrificis die Parentaliorum / ((sestertios)) C, violae ((sestertios)) C, rosae ((sestertios)) C / Hanc volu<<n>>tatem meam publicari volo. / Ad lib(ertos) libertasque[ue] meos primo loco ius pertineat post eos ad posteros eor(um).*

⁷ *Ex aliis* nelle aree sepolcrali di *Nomentum* da Quarto della Conca è un'epigrafe sepolcrale databile al II secolo: *Sex. Offanius Satyr* fece costruire la sepoltura per sè, la moglie *Marzia Phaedra*, il figlio *Satyr*, e il fratello *Trophimus*, e per i propri liberti; dispone che vengano esclusi dallo *ius sepulchri* tutti coloro che non appartengono alla *familia* del proprietario o che non sono a lui legati da vincoli di sangue. Il testo normalizzato privo di segni diacritici è: *Hoc / monumentum exterum heredem non sequetur / neque ambitum neque sive voluntate mea / meorumque quorum nomina s(upra) s(cripta) s(unt) ossua aut / cineres aut corpus mortuus mortuave exteri / inferatur nisi eorum q(ue) s(upra) s(cripti) s(unt) / neque liceat in alio nomine transferri*. Altre attestazioni sono in CIL XIV 850 = ILS 8209 e CIL XIV 1153 = ILS 8223. Il formulario è: *hoc monumentum heredem (exterum) non sequetur aut sequitur* (la forma abbreviata è HMFHS); *In hoc monumentum heres non sequitur*; *Hoc monumentum sive sepulchrum heredes non sequetur*; *neque liceat in alio nomine transferri*; *exterum nomen inferri non licet*; *ne excidat*; *ne excidere possit*; *ne sarcophagum inferatur*; *ponere neque corpus neque ossa*.

⁸ IPO A 113 (Pl. XXXIV: 1).

tomba da ogni sorta di modifica e violazione, si usano vari costrutti verbali:

- ne* + infinito o congiuntivo;
- ne quis* + congiuntivo di volo + infinito del verbo;
- verbo della proibizione al congiuntivo;
- non licet* o *si quis* + futuro anteriore;
- nolle* o *vetare* + infinito.

È attestato l'utilizzo congiunto dei verbi *violare* e *immutare*, come risulta da CIL XIV 1872 (= ILS 8197 = FIRA III 83), in cui leggiamo: *Quicumque violaverit / sive inmutaverit / sentiat (deos) iratos / semper*. Analoga è chiaramente la formula *ne in hoc monumento sarcophagum inferatur*.

Il dato che maggiormente interessa lo storico del diritto e il giurista è la condotta ritenuta illecita.

Il censimento dei testimoni è una miniera preziosa di notizie e rivela la tensione a ricomprendere nell'alveo dell'antigiuridicità ogni sorta di comportamento molesto e avverso alla intangibilità della sepoltura, come risulta dalle ricorrenze verbali: *laedere, tangere, temptare, iniuriam facere, malem facere, manus inferre, movere, amovere, ferre, molestare, mingere, cacare, urinam facere, meiere, nocere, fodere, calcare, gravis esse loco, supra eum vivos fieri, tollere, aperire, vexare, Manes inquietare, clavos eximere, recedere ab aliena memoria, inferre, condere, comburi*.

MARIA VITTORIA BRAMANTE
mariavittoria.bramante@unipegaso.it

(online dal 28/02/2026)